



## COMUNICATO UFFICIALE N. 212 DEL 19 maggio 2025

### **A) RISULTATI DI GARE**

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### **SERIE BKT**

#### **Gare del 17 maggio 2025 - Play-off turno preliminare**

Catanzaro-Cesena 1-0  
Juve Stabia-Palermo 1-0

### **B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 19 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 80**

#### **SERIE BKT**

#### **Gare del 17 maggio 2025 - Play-off turno preliminare**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

212/561



**LEGA NAZIONALE  
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.  
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



**a) SOCIETA'**

***Il Giudice sportivo,***

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei play-off turno preliminare sostenitori delle Società **Catanzaro e Juve Stabia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 20.000,00 con diffida: alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, attinto con sputi e acqua i calciatori della panchina della squadra avversaria che stavano effettuando il riscaldamento; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **CATANZARO** per avere suoi sostenitori, al 9° del secondo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

**b) CALCIATORI**

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**ADAMO Emanuele Pio** (Cesena)

**BONINI Federico** (Catanzaro)

**GOMES Claudio Amarild** (Palermo)

**RUGGERO Marco** (Juve Stabia)

**RUSSO Flavio** (Cesena)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**ADORANTE Andrea** (Juve Stabia)  
**CALO Giacomo** (Cesena)  
**IEMMELLO Pietro** (Catanzaro)  
**ILIE Rares Andrei** (Catanzaro)

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

“ ” ”

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 MAGGIO 2025

IL PRESIDENTE  
*Paolo Bedin*